



Autorità Nazionale Anticorruzione

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea mediante procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

OGGETTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE URBANE DI SOSTA A PAGAMENTO ,
SENZA CUSTODIA, E SERVIZI COMPLEMENTARI DI BIKE SHARING E NAVETTA.

DURATA ANNI 7

CIG 7627425E37

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : COMUNE DI MILAZZO (ME)

AVVERTENZE:

In tutti i casi in cui nel presente disciplinare viene indicato:

1. *“Codice dei Contratti” è il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 Aprile 2017, n.56;*
2. *“Regolamento” è il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii limitatamente agli articoli vigenti fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.n.50/2016 ;*
3. *“Legge regionale 12 Luglio 2011 n.12 come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 17 Maggio 2016 n.8 (Giurs n.22 DEL 24.05.2016)” E’ la legge regionale che ha recepito con modifiche ed integrazioni il previgente Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163, ed oggi, in forza della modifica legislativa di cui anzi, il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50.*
4. *“Il Decreto del Presidente della regione siciliana 31 Gennaio 2012, n.13” è il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.*
5. *“Protocollo di legalità” è l’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato in data 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione Sicilia, le nove Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail a garanzia della massima legalità e trasparenza nell’affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche. Attraverso lo stesso si tende a rafforzare il quadro degli strumenti di natura amministrativa di deterrenza dei comportamenti illeciti nel settore degli appalti pubblici, allo scopo di minimizzare il rischio di infiltrazioni criminali nel ciclo degli investimenti. Il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito al protocollo di legalità con manifestazione di volontà resa dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 190 del 12 luglio 2006.*
6. *Il presente Disciplinare è stato elaborato sulla scorta del “Bando Tipo n.1/2017”, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1228 del 22 Novembre 2017, limitatamente alle parti compatibili con la specificità della concessione del servizio.*

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 68 del 24.09.2018 il Dirigente del 3° Settore del Comune di Milazzo – Comandante della Polizia Locale - ha stabilito di affidare in concessione il servizio di gestione delle aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e i servizi complementari di bike sharing e navetta per la durata di anni 7 (sette).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Milazzo [codice NUTS ITG13]

CIG 7627425E37. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Francesca Santangelo .

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta , alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla concessione del servizio aventi ad oggetto “Concessione del servizio di gestione di aree urbane di sosta a pagamento , senza custodia, e servizi complementari di bike sharing navetta per anni sette “come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Concessione e negli ulteriori atti facenti parte della lex specialis di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA , CHIARIMENTI E COMUNCAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito dai seguenti elaborati :

- Capitolato speciale di concessione ed allegati come in esso elencati;
- Schema contratto di concessione
- Tavole grafiche A- B - C - D - E
- Relazione tecnico- illustrativa
- Piano di Manutenzione
- Piano sicurezza
- Perizia descrittiva e di stima del costo dei parcometri
- Perizia descrittiva e di stima dei sensori della sosta
- Perizia descrittiva e di stima della segnaletica verticale ed orizzontale
- Perizia descrittiva e di stima dei costi dei minibus e delle ciclostazioni e biciclette
- Prospetto relativo ai presunti ricavi e costi, ivi compreso il costo del lavoro, predisposto dalla Stazione Appaltante funzionale ad agevolare la redazione, da parte dell'operatore

economico concorrente, del Piano Economico Finanziario da produrre in gara munito della prevista asseverazione nelle forme di rito.

- Delibera di Giunta Municipale n 55 del 31.03.2018 di delimitazione delle aree di sosta a pagamento, ai sensi dell'art.7, lett. f. , del Codice della Strada
- Delibera di Giunta Municipale n 56 del 31.03.2018 di fissazione delle tariffe applicabili
- Note informative RUP sulle linee guida Anac n.9 del 28.03.2018

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Elenco aree di sosta (n.1482)

5) Calcolo Tosap (annuo)

6) Protocollo di legalità Carlo Alberto della Chiesa;

7) *DGUE* in versione editabile

8) Modulo istanza di partecipazione con dichiarazioni integrative *DGUE*,

9) Modulo offerta economica ,

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.milazzo.me.it> ,e sul sito della CUC www.comunesanfilippodelmela.it da cui è liberamente e gratuitamente scaricabile.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it formulati entro le ore 12,00 del 12.11.2018.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.milazzo.me.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o , solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.**

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE , IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI DURATA

La concessione è costituita da un unico lotto, poiché , trattandosi di servizio complesso , è necessario garantire unità gestionale .

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
|--|--|------------|--|------------------------|
| 1 | <i>Concessione servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia</i> | 98351000-8 | P | € 13.773.771,65 |
| 2 | <i>Servizi complementari di bike sharing e navetta per anni sette.</i> | 98351100 | S | € 611.401,99 |
| Valore stimato della concessione a base di gara | | | | € 14.385.173,64 |

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE : Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'articolo 167 comma 1 del D.lgs.50/2016, è pari ad € 14.385.173,64. Detto importo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In relazione alla tipologia del servizio da appaltare non si ipotizza la sussistenza di rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono pari a zero .

Il servizio prestato dal concessionario è remunerato esclusivamente con le tariffe pagate dagli utenti che utilizzano le aree di sosta a pagamento e le bike sharing senza integrazioni.

Trattandosi di concessione con rischio operativo unicamente a carico del concessionario, la stazione committente , ai fini della sostenibilità finanziaria dell'intervento , ha calcolato sia i presunti ricavi derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti del servizio sia i presunti costi ai quali è esposto il concessionario , tra i quali risulta quello del lavoro stimato **in € 5.397.386,94** per 7 anni e con un rapporto di lavoro a 5 ore giornaliere (vedasi prospetto dei presunti ricavi e costi , depositato sul sito web del Comune di Milazzo, liberamente e gratuitamente scaricabile). Il costo del personale è stato determinato conformemente a quanto previsto dall'art.23 comma 16 del Codice dei Contratti.

CANONE DI CONCESSIONE. La ditta concessionaria avrà l'obbligo di corrispondere al concedente Comune di Milazzo un canone di concessione su base annua per l'intera durata della

concessione . L'entità del canone da corrispondere in favore del concedente è oggetto di offerta al rialzo in sede di gara. La base di gara è fissata in un canone annuo pari ad **€ 184.952,23** (centottantaquattromilanovecentocinquanta due/23) , Il canone di concessione è soggetto a variazione nei casi indicati nel Capitolato Speciale di Concessione e nello schema di Contratto.

Oltre al canone concessorio di cui sopra, il Concessionario dovrà versare al Comune di Milazzo per tutta la durata del contratto la **TOSAP nella misura complessiva di € 868.560,00** . Tale taxa di occupazione , quantificata dal Settore Finanze e Tributi – Servizio Tributi - ed indicata nel documento allegato agli atti di gara , dovrà essere ratealmente versata dallo stesso Concessionario nei modi e termini che per il tramite del Settore Finanze e Tributi medesimo saranno resi noti entro 30 gg dal concreto inizio del servizio. Nel caso di ritardo nel versamento anche di una rata TOSAP, il Comune di Milazzo ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva, escutendola per la somma dovuta e non versata gravata da interessi moratori , pretendendo il ripristino del valore iniziale .

RISCHIO OPERATIVO ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

In conformità al disposto dell'art.165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono in via esclusiva dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tale struttura trasferisce in capo al Concessionario integralmente il rischio operativo come definito all'articolo 3 comma 1 lett. zz) del Codice. Le condizioni di equilibrio economico finanziario da utilizzare per l'offerta in gara sono indicativamente descritte nell'elaborato denominato “ Calcolo del valore stimato del Contratto - Presunti ricavi da servizio tariffario “ corredato dallo specifico prospetto denominato “ Calcolo Costo del lavoro” costituenti allegati agli atti di gara al quale si rinvia.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di **giorni 2555 (mesi 84 - anni 7)** , naturali e consecutivi , decorrenti dal giorno di consegna definitiva del servizio , **la quale interverrà al tempo in cui sarà accertata in contraddittorio** la sussistenza di tutte le condizioni di operatività indicate nel Capitolato speciale di Concessione . La realizzazione delle suddette condizioni dovrà avvenire nel tempo massimo indicato nel suddetto Capitolato e per il caso di mancato rispetto di tale tempo massimo è prevista l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,20% del valore del canone concessorio di aggiudicazione.

Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il termine di gg. 30, si procederà alla revoca della concessione e, quindi, all'escussione dell'intera garanzia definitiva costituita.

4.1.1 OPZIONI E RINNOVI

Si specifica che ai sensi dell'art. 175 del Codice non sono consentite proroghe alla concessione

4.2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI. PRINCIPALI PRESTAZIONI RICHIESTE.

La procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi degli articoli da 164 a 173 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, dei servizi di seguito sinteticamente descritti :

1. Fornitura e collocazione di sensori wireless alimentati a batteria per il controllo della presenza dei veicoli presso gli stalli a pagamento (per i dettagli si rinvia agli atti di progetto) compreso la fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del relativo sistema tecnologico per il controllo e la gestione della sosta in grado di fornire agli utenti, anche con l'eventuale

implementazione del sistema attraverso pannelli a messaggio variabile, informazioni su localizzazione e livelli di occupazione degli stalli nelle aree di sosta .

2. Emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta degli abbonamenti e dei permessi in abbonamento per i residenti;
3. Attività di controllo della sosta (nonché di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta), effettuata tramite ausiliari del traffico opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
4. Attività di prelievo degli incassi delle vigenti tariffe , nonché il versamento dei canoni concessori dovuti al Comune ;
5. Attività di Sportello al Cittadino (Sportello Smart Mobility).
6. Fornitura ed installazione di n.68 parcometri di nuova generazione dotati di tecnologia equivalente a quella descritta nell'apposita perizia alla quale si rinvia;
7. Realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale finalizzata al servizio (per i dettagli si rinvia agli atti di progetto);
8. Fornitura di n.4 minibus per l'istituzione di un servizio di bus navetta per il collegamento parcheggi di interscambio;(per i dettagli si rinvia agli atti di progetto);
9. Fornitura e messa in opera di n.72 biciclette a pedalata assistita e n.6 ciclo stazioni per istituire il *servizio di bike sharing* da attivare insieme al servizio della sosta a pagamento (per i dettagli si rinvia agli atti di progetto);
10. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle bike sharing, della segnaletica stradale dei parcometri e dell'intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto di concessione come dettagliato nel *Piano di Manutenzione* allegato al Capitolato di Concessione al quale si fa rinvio.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato ai concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 ,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per i quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1 lettere a), b),b-bis) c), d), e), f) e g) e comma 2 dovranno essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del già citato DPR n. 445/2000, anche dai seguenti soggetti :

- a) *dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- b) *dai soggetti cessati dalla carica nell'ANNO ANTECEDENTE la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; (l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero **quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.***

Qualora gli interessati non fossero in grado di rendere, ciascuno per proprio conto, le dichiarazioni, il legale rappresentante dell'Impresa o il soggetto legittimato a presentare l'offerta, avendone interesse, può presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 in cui affermi *“per quanto a propria conoscenza”* il possesso dei requisiti richiesti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1 lettere a), b), b-bis) c), d), e), f) e g) e comma 2 devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 del Codice che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ;

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (**Servizi gestione parcheggi**).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito degli operatori residenti in Italia è data dal registro della CCIAA

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017 -2016- 2015) iva esclusa non inferiore ad **€ 2.055. 024,80**. Ai sensi dell'art.83, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 , si rappresenta che tale requisito è richiesto in quanto obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di sottoscrivere il contratto con un operatore dotato di adeguata esperienza imprenditoriale in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Nel caso di RTI , il requisito relativo al fatturato globale **deve essere soddisfatto** dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

b) **Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno** dei tre esercizi di riferimento (2017-2016-2015) pari ad almeno € 1.027.512,40 Iva esclusa. Il Settore di attività oggetto della concessione è “ servizio gestione parcheggi” .

Ai sensi dell'art.83, comma 5 , del d.lgs. n.50/2016, si rappresenta che tale requisito minimo è richiesto in quanto obiettivo dell'Amministrazione comunale è anche quello di sottoscrivere il contratto con un operatore avente una capacità operativa specifica nel settore di attività nella quale rientra l'oggetto di gara, adeguata alle dimensioni e peculiarità del servizio da affidare in concessione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante :

- Produzione di copia dichiarata conforme delle dichiarazioni annuali IVA per gli anni 2015/2016/2017 congiunte alle dichiarazioni dei redditi modello 740 ovvero del Modello Unico corredate dalle relative ricevute di presentazioni. Alle suddette dichiarazioni , ove redatto , può essere allegato il bilancio o il “ Conto Economico” del bilancio

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste , può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni e comunque almeno un contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII parte II del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità :

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione .

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia autenticata dei certificati rilasciati dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- b) **Tecnici o organismi tecnici** che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche: **ingegnere gestionale**, per un numero di unità minime pari a n 1.

La comprova del requisito è fornita mediante **autodichiarazione del tecnico interessato**.

- c) **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** , pertinente al seguente oggetto: *servizio gestione parcheggi* .

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma **UNICEI EN ISO/IEC 17021-1** per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE , GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 0 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti di cui ai precedenti punti 7.3 (lett.a) e 7.3 (lett.b) devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalla mandante.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 0 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi]*.

Per quanto riguarda i titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Milazzo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

- 9.1 Il subappalto è disciplinato dagli articoli 174 e 30 del codice.
- 9.2 Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, indicano una terna di nominativi di subappaltatori
- 9.3 L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 9.2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.
- 9.4 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara
- 9.5 Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
- 9.6 Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
- 9.7 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

10. GARANZIE RICHIESTE

10.1 L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% dell'importo del valore della concessione a base gara pari ad € 287.703,47**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il c/c di tesoreria di cui **all'IBAN IT06G0503482290000000001177**.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19.01.2018 ;
- 4) **avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;**
- 5) prevedere espressamente:
 - α. **la rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - β. **la rinuncia ad eccepire** la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - γ. **la loro operatività entro quindici giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.93 comma 5 del codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a . in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b . in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già

costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto di Concessione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione .

10.2.1 All'atto della stipulazione del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve presentare:

10.2.2 La garanzia definitiva di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale calcolato in relazione all'intero periodo della concessione. L'importo contrattuale, in applicazione analogica dell'articolo 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sarà costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'Iva, quale corrispettivo oggetto della concessione, stimato sulla base del piano economico finanziario asseverato presentato in gara dall'aggiudicatario. Si rinvia, per quanto applicabile al disposto dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ad esclusione del sistema di incremento della garanzia previsto dal comma 1 del medesimo art.103.

10.2.3 La garanzia di cui all'art.103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 "Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (CAR) comprensiva di RCT" da prestare con le modalità e gli importi previsti nel Capitolato Speciale di Concessione.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo del territorio comunale ove avrà esecuzione il servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengono formulate, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, preferibilmente dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Rup Dott.ssa Francesca Santangelo mezzo mail fsantangelo@comune.milazzo.me.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax indirizzo e-mail , nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10,00 del giorno 09/11/2018.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati al concorrente con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o dal soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett.a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett.c) in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48 comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno o più operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazioni di imprese di rete di cui al punto 5 lett.c non ancora costituito in RTI il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/ procuratore/ direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/ consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art.45 comma 2 lett.b e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.83, comma 9 del Codice.

11.1 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 200,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1377 del 31 Dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 21 Febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano.

Il plico deve pervenire **ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO 21.11.2018** esclusivamente all'indirizzo CUC San Filippo del Mela –Furnari –Milazzo via F.Crispi n.16 Cap. 98044 Comune di San Filippo del Mela (ME).

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo pec per le comunicazioni*) e riportare la dicitura:

CIG7627425E37 procedura aperta per la concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi complementari di bike sharing e navetta .Durata anni 7.

Scadenza offerte: ORE 10,00 del 21.11.2018 Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere **esclusivamente** la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE ,potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.milazzo.me.it> “Bandi di gara e contratti”

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Con la presentazione delle offerte l'operatore economico implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, dei suoi allegati, nella bozza di Contratto, nel Capitolato tecnico e comunque nella totalità degli atti approvati dalla Stazione Appaltante.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine- **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **BUSTA "A"** contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, **preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione committente (Modello A)** allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

📄 copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

📄 copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possiede un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito web www.comune.milazzo.me.it Sezione Bandi di gara secondo quanto di seguito indicato

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE dell'ausiliaria;**
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010,conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi nonché, ai sensi dell'art. 174 comma 2 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE, a firma del subappaltatore**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D,e alla parte VI;
- 2) **PASSOE del subappaltatore.**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs.19 Aprile 2017 n.56 , ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80 comma 5 lett.f-bis e f.ter del Codice)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione«**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 0 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 0del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DGUE

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 Aprile 2017,n.56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett.b-bis, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. Indica , ove presenti , i nominativi , le date di nascita e residenza di titolari , Direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché i nominativi dei soci in caso di snc, dei soci accomandatari in caso di sas, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ;
4. Indica, altresì, i nominativi , le date di nascita e di residenza di chi rivestiva le suddette cariche cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
5. Specifica se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'Impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusioni , incorporazioni o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra Impresa e, in caso positivo , indica le stesse notizie specificati nei precedenti capoversi sia in carica che cessati nel periodo in considerazioni;
6. Dichiara di aver preso visione e di aver compiuto le analisi e le verifiche necessarie per apprezzare lo stato dei siti in cui deve essere eseguito il servizio e di aver valutato positivamente la loro idoneità all'esecuzione del servizio medesimo;
7. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Concessione e negli atti di gara tutti.

8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
9. Accetta il protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa cui il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito con manifestazione di volontà resa dalla Giunta Municipale n.190 del 12 Luglio 20006 , allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
10. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) :** Di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi ;
11. Di NON partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48 comma 7 del Codice)
12. (Solo nel caso di Consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett.b e c del Codice) indica per quali consorziati il Consorzio concorre.....;
13. (Solo nel caso di raggruppamento o Consorzio o GEIE non ancora costituito) indica in caso di aggiudicazione a quale operatore economico sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ;
14. (Solo nel caso di Raggruppamento o Consorzio o GEIE Gruppo Europeo di interesse economico non ancora costituito) ASSUME l'impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
15. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
16. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
17. autorizza , qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
18. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

19. Di essere edotto che il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e all'osservanza delle clausole T & T contenute nel documento del 21.12.2016 approvato da ITACA.

20. Ai soli fini dei benefici di cui all'ar.93, comma 7 del D.Lgs.vo n.50/2016 :

- dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009;
- dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

21. Dichiarazioni in ordine alle posizioni INPS, INAIL E CASSA EDILE possedute dal concorrente;

22. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 :**

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 21, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

 **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

 copia conforme della **CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7 DEL CODICE** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta**);

 Ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell' **ANAC**;

 **ATTESTATO DI PRESA VISIONE** dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione ,

 **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO** con l'indicazione degli estremi di iscrizione (numero e data) del registro imprese, la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con rifacimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);

 **DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"** stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il Comune ha espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale del 12 luglio 2006 n. 190. La dichiarazione va resa, *a pena di esclusione*, sul modello allegato al presente disciplinare.

1. **(nel caso ricorra l'ipotesi art.80 comma 5, lett. m- del Codice dei Contratti): BUSTA CHIUSA** e controfirmata sui lembi di chiusura anche preincollati dal fabbricante, recante la dicitura "*Documentazione relativa a situazioni di controllo*", contenente i documenti, in originale o in copia conforme all'originale, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
2. **AVVALIMENTO**_(Solo nel caso in cui il concorrente utilizza l'istituto dell'avvalimento): tutta la documentazione prevista dall'articolo 89 del Codice dei Contratti sia a carico del concorrente sia dell'impresa ausiliaria. Le dichiarazioni di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere prodotte anche dall'Impresa ausiliaria.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 5 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato Speciale di Concessione e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla Stazione Appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti dalla prestazione .

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, ::

RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI/FORNITURE OFFERTI .

La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustri tutti gli elementi necessari a giustificare le soluzioni proposte con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione con riferimento alla tabella di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.68 del Codice.

La Relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio , o in caso di RTI o Consorzi dal Legale dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.

Dal punto di vista editoriale la Relazione tecnica dovrà essere :

- Prodotta su fogli singoli in formato A4 , attribuendo una numerazione progressiva ed univoca alle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio pag.2 di 20);
- La formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti : Font size 12 ed interlinea 1,5

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto0.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione :

A. OFFERTA ECONOMICA, in bollo da euro 16,00 (sedici/00) predisposta conformemente al modello predisposto dal Comune e depositato sul sito web dello stesso www.comune.milazzo.me.it. L'offerta contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) ► Rialzo percentuale unico da applicare sul canone annuo di concessione posto a base di gara, determinato nel suo valore complessivo di **€ 184.952,23** , da corrispondere al Comune di Milazzo quale corrispettivo della concessione ;
- b) ► i propri **costi della manodopera** (IVA esclusa) afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore , ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, valutato secondo l'art.97, comma 5, lettera d) del Codice ;
- c) ► i propri **costi aziendali** (IVA esclusa) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Saranno ammesse solo offerte economiche in rialzo sull'importo del canone annuo posto a base d'asta.

L'offerta dovrà essere espressa in valore percentuale in aumento rispetto alla sopra indicata base di gara. Non sono ammesse, a pena di esclusione, né offerte in ribasso né offerte pari rispetto al canone annuo posto a base di gara.

B. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. L'offerta economica dovrà essere corredata, avvalendosi dell'elaborato relativo alla stima economico-finanziaria **presunta** predisposto dalla Stazione Appaltante, da un documento denominato "**Piano Economico Finanziario**" (PEF) redatto dall'Impresa concorrente e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o dal suo procuratore. IL PEF dovrà essere redatto in formato A4 e composto al massimo di n.10 facciate (5 fogli fronte-retro, scrittura formato Calibri 11) copertina e indice esclusi, progressivamente numerate. Il Piano Economico Finanziario, redatto dal concorrente, **deve essere asseverato** da uno degli operatori autorizzati all'attività di asseverazione di cui all'articolo 183 comma 9 del Codice e deve illustrare il piano di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione (7 Anni) tenendo conto del canone concessorio offerto al rialzo rispetto a quello posto a base di gara.

Il Piano Economico Finanziario è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata e quindi la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dagli atti di gara.

17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

| | | La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi | punteggio massimo |
|---|----------------------|---|-------------------|
| A | Criteri Qualitativi | Offerta tecnica | 70 |
| B | Criteri Quantitativi | Offerta economica | 30 |

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| | | Totale | 100 |
|--|--|---------------|------------|

Al criterio di valutazione di natura **quantitativa** è attribuito un punteggio complessivamente pari a 30 (trenta) punti; ai criteri di valutazione di natura **qualitativa** è attribuito un punteggio complessivamente pari a 70(settanta) punti. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi di valutazione considerati , pertanto , è uguale a 100.

Gli elementi qualitativi oggetto di valutazione comprendono l'indicazione di eventuali proposte aventi ad oggetto prestazioni aggiuntive o comunque migliorative rispetto agli atti posti a base di gara, proposte la cui presentazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 95 comma14 del Codice dei Contratti.

Gli operatori economici dovranno formulare offerta per tutti i criteri di valutazione di natura sia quantitativa che qualitativa. La omessa formulazione di offerta per uno o più criteri determinerà l'esclusione dalla procedura di gara.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell' offerta tecnica è attribuito sulla base dei parametri e criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi :

| PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PESO |
|--|------|
| A) Attrezzature informatiche e dotazioni elettroniche | 20 |
| a1) Software gestionale e dispositivi elettronici che consentano agli Uffici preposti di avere la situazione giornaliera aggiornata dell'occupazione degli stalli di sosta e dei relativi pagamenti. esempio (sistemi di lettura ottica, riconoscimento targhe veicoli, segnaletica con dispositivi elettronici che indichino l'offerta della sosta in tempo reale, etc.). | 7 |
| a2) Strumenti di pagamento ottimali oltre quelli previsti dal CSA. | 5 |
| a3) ulteriori dotazioni elettroniche rispetto a quelli previsti da fornire agli ausiliari del traffico per controllo ed accertamento delle violazioni | 8 |
| B) Rifacimento segnaletica Riduzione dei tempi previsti negli atti di gara per la manutenzione della segnaletica orizzontale blu e verticale, relativa ai parcheggi e stalli per disabili; | 10 |
| C) Offerte migliorative relative alle caratteristiche tecnologiche dei parcometri e degli altri impianti rispetto a quanto previsto dal CSA | 20 |

| | |
|--|-------------|
| c1) Caratteristiche parcometri a ridotto impatto ambientale che favoriscono risparmio energetico e relative certificazioni | Sub peso 10 |
| c2) Soluzioni tecnologiche che consentono all'utenza un facile utilizzo dei parcometri e diano la possibilità di diversificare le tariffe agendo sul terminale | Sub peso 5 |
| c3) Eventuali migliorie proposte dalla ditta concorrente che saranno valutate in considerazione dell'efficientamento generale del sistema di gestione e dell'interesse pubblico | Sub peso 5 |
| D) Proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel CSA relativamente al piano di comunicazione e pubblicizzazione del Servizio | 10 |
| E) Proposte migliorative afferenti la gestione del servizio di bike-sharing | 10 |
| e1) Programma per l'uso e riposizionamento delle bici e manutenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Proposte per migliorare la qualità della organizzazione operativa del servizio (es migliorare l'accessibilità al noleggio mediante uso esclusivo di APP ecc...) • Chiarezza, esaustività ed esecutività dei processi di lavoro per il riposizionamento delle biciclette e delle eventuali migliorie proposte rispetto agli standard minimi richiesti; | Sub peso 7 |
| e2) Servizio di assistenza agli utenti : eventuali migliorie proposte | Sub peso 3 |

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (MASSIMO PUNTI 70)

Per quanto riguarda i coefficienti $V(a)_i$ di natura qualitative (offerte tecniche) tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente formula :

$$V(a)_i = M_i / M_{max}$$

Dove M_i = media attribuita al requisito (i)

M_{max} = media più alta

Con riferimento all'offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri motivazionali :

| Giudizio | Coefficiente | Criteri Metodologici |
|------------------------|--------------|---|
| NULLO INSUFFICIENTE | 0-0,09 | Trattazione mancante o insufficiente |
| APPENA SUFFICIENTE | 0,10 -0,49 | Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla S.A non risultano chiari o non trovano dimostrazione analitica o non appaiono particolarmente significativi. |
| ADEGUATO | 0,50-0,74 | Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa rispetto alle esigenze della S.A. contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro o il sub parametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla S.A risultano abbastanza chiari e significativi. |
| BUONO | 0,75-0,99 | Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta rispetto alle esigenze della S.A. e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro o il sub parametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla S.A risultano chiari, analitici e significativi. |
| OTTIMO | 1,00 | Il parametro preso in esame appare trattato in modo completo ed ottimale, con ottima rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta rispetto alle esigenze della S.A. e ottima efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro o il sub parametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla S.A risultano ottimamente illustrati. |

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30)

La valutazione economica avrà per oggetto la percentuale di aumento da applicarsi al canone annuale di concessione posto a base di gara , determinato nel suo valore complessivo di € 184.952,23 al netto di ogni eventuale onere fiscale da versare da parte del Concessionario al Comune di Milazzo per ciascun anno della Concessione con le modalità all'uso previste dal Capitolato di Concessione.

L'attribuzione del punteggio massimo di punti 30 per l'offerta economica sarà effettuata secondo la Formula con interpolazione lineare :

$$C_i = R_a / R_{max}$$

Dove :

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo ;

R_a = offerta di rialzo percentuale formulata dal concorrente *i*-esimo;

R_{max} = rialzo percentuale dell'offerta più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo : Metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'Anac n.2/2016, par.VI, n.1 .

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots\dots C_{ni} \times P_n$$

Dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b del concorrente i

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

P_n = peso criterio di valutazione n

17.5 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22.11.2018 alle ore 10,00 presso la sede della Centrale Unica di Committenza di via F. Crispi n.16 San Filippo del Mela (ME) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso sul sito informatico www.comune.milazzo.me.it almeno 5 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno cinque giorni (5) prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente lo stesso seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La C.U.C. , al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi al seggio di gara e alla commissione giudicatrice

degli elementi tecnici dell'offerta : **conservazione in luogo chiuso con serratura di sicurezza e consegna chiavi ad un responsabile appositamente incaricato dei prelievi e dei depositi degli atti fino alla conclusione della procedura.**

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 *[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici]*.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è costituita ai sensi dei commi 22 e 23 dell'art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art.1 comma 3 della L.R. 1/2007 . Il Presidente della commissione giudicatrice , nominato ai sensi del comma 22 del novellato art.9 della L.R. 12/2011, ricevuta la comunicazione di conclusione delle operazioni di competenza del seggio di gara, fissa immediatamente la data della prima seduta pubblica.

La Stazione Appaltante pubblica sul profilo del committente nella sezione “ *Amministrazione Trasparente* “ la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti , ai sensi dell'art.29 comma 1 del Codice .

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

19 APERTURA DELLE BUSTE B e C -VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a valutare nel merito l'offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato speciale di concessione assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice , in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec ai concorrenti ammessi, da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e , data la lettura dei ribassi, procede ad attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procede a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, secondo quanto indicato nel presente disciplinare e a formare la graduatoria delle offerte valide..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo .

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette al seggio di gara un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte, ai sensi dell'art.9 comma 25

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabile procede ai sensi del seguente articolo 23.

21 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il servizio.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'efficacia della aggiudicazione e la stipulazione del contratto di concessione sono comunque subordinati :

- α) Al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e in materia di misure di prevenzione;
- β) Alla presentazione da parte del Concessionario di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'intervento e alla approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 165 comma 3 del Codice

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva prevista nel bando di gara e nel Capitolato di Concessione..

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e all'osservanza delle clausole T & T contenute nel documento del 21.12.2016 approvato da ITACA.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è **pari a € 11.000**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il concessionario all'inizio dei lavori ha l'obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento in conformità a quanto previsto dall'art.100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii secondo le Linee Guida fornite con l'elaborato " Piano di Sicurezza "

22 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il Concessionario è tenuto a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la stabilità occupazionale delle unità lavorative impiegate nella precedente concessione del servizio, impegnandosi ad assumere prioritariamente, laddove disponibili, gli stessi addetti a condizione che il loro numero e la

loro qualifica (ausiliari della sosta) siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Il Concessionario uscente ha impiegato per lo svolgimento del servizio n.24 addetti.

Al personale impiegato dovrà essere garantito l'applicazione del CCNL di Settore.

In caso di mancato rispetto da parte del concessionario della presente Clausola Sociale il Concedente incorrerà nella penali previste dal presente Capitolato.

Per quanto concerne i casi di applicazione delle penali , delle eventuali sospensioni del servizio , di risoluzione contrattuale o di revoca della concessione, di divieto di cessione del contratto , di subappalti, di prosecuzione temporanea del servizio alla scadenza contrattuale, si rinvia al capitolato speciale d'oneri allegato ai documenti di gara e al prospetto riepilogativo di accompagnamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia al bando di gara, agli atti costituenti la *lex specialis* e alla normativa in materia di Contratti di Concessione.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 101 del 10.08.2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL Dirigente Polizia Locale
Dott.ssa Giuseppa Puleo